

Sentenza n. 397 Anno 2006

**Materia:** esercizio potere sostitutivo della regione nei confronti degli enti locali.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** 120 della Costituzione.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** Articolo 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le Comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.).

**Esito:** non fondatezza della questione sollevata.

**Estensore:** Carla Campana

Il ricorso proposto dal presidente del Consiglio dei ministri è volto a censurare l'articolo 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le Comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.), nella parte in cui prevede che il presidente della Regione nomina un commissario ad acta qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano, entro il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, della stessa legge, ad inviare all'assessore degli enti locali una serie di dati indicati nello stesso articolo al comma 2. Secondo il ricorrente, tale norma violerebbe gli articoli 117 e 120 della Costituzione, in particolare, quest'ultimo in relazione al principio di leale collaborazione. Il ricorrente lamenta, infatti, che la Regione, pur avendo il potere di disciplinare la materia afferente alle Comunità montane e di prevedere poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, avrebbe disatteso i limiti che questa Corte ha fissato con riferimento alla modalità di esercizio dei suddetti poteri. In particolare la difesa dello Stato ritiene che non sarebbe stato garantito il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso la previsione di un procedimento volto a promuovere il coinvolgimento degli enti inadempienti.

La Corte limita, in primo luogo, il *thema decidendum* solo all'articolo 120 (in quanto dal ricorso, sostiene, non si desumono le ragioni per le quali risulterebbe violato l'articolo 117 della Costituzione) e dichiara non fondata la questione sollevata.

La motivazione svolta dalla Consulta trova riferimento in pronunce precedenti, prima fra tutte nella sentenza n. 43 del 2004 nella quale la Corte ha ritenuto ammissibile che una legge regionale, intervenendo in materia di propria competenza e nel disciplinare, ai sensi degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, l'esercizio di funzioni

amministrative di competenza degli enti territoriali minori, preveda *“anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o di attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento medesimi”*.

La Corte, inoltre, richiama la stessa pronuncia per indicare i criteri da rispettare affinché si possa ritenere legittimo l’esercizio di poteri sostitutivi regionali; in particolare, secondo la Corte la legge regionale, deve *“apprestare congrue garanzie procedurali (..), in conformità al principio di leale collaborazione (..)”;* e dette le garanzie procedurali, assicurate dalla previsione di idonee forme collaborative, devono essere osservate anche quando venga in rilievo un’attività interamente vincolata nel contenuto.

Orbene, sostiene la Corte, detti principi, così enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, devono trovare ingresso nella legge regionale (a pena di incostituzionalità) quando questa preveda l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti di enti dotati di autonomia costituzionale garantita, ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione (comuni, province e città metropolitane). Venendo in rilievo, infatti, funzioni costituzionalmente garantite a tali soggetti, trova giustificazione la necessità che sia previsto e disciplinato un *“procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento”*.

La medesima procedura di garanzia, invece, non deve necessariamente essere prevista dalla legge regionale allorché si preveda l’esercizio di poteri sostitutivi regionali nei confronti di enti sub-regionali sforniti di autonomia costituzionale come nel caso di specie sono le Comunità montane.

In ultimo la Corte precisa che il potere sostitutivo esercitato nei confronti di enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita, soggiace, comunque, sia alle regole procedurali eventualmente predeterminate dal legislatore, sia al principio generale del giusto procedimento che impone di per sé la garanzia del contraddittorio a tutela degli enti nei cui confronti è esercitato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte, nel rigettare il ricorso, afferma che ai presidenti delle Comunità montane dovranno comunque essere garantite forme di partecipazione e consultazione nel corso del procedimento amministrativo come definito dalla legge; l’eventuale violazione delle prescritte regole partecipative, ricorrendone i presupposti, potrà essere fatta valere innanzi ai competenti organi della giurisdizione amministrativa.